



## Il Digital Services Act. Gli obblighi di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro (art. 11-48)

### I

#### Introduzione

Con il Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act* o “**DSA**”), l’Unione europea definisce una nuova disciplina degli obblighi dei fornitori di servizi digitali che fungono da intermediari, collegando i consumatori a merci, servizi e contenuti.

Facendo seguito a quanto analizzato nella precedente [newsletter](#) in relazione alle norme sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, concentreremo ora la nostra analisi sugli artt. 16-48 del DSA e le relative previsioni.

#### **Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro**

Gli articoli 11-48 del DSA – che ne costituiscono il capo III – stabiliscono una serie di obblighi in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Come esplicitato nel Considerando 40 del DSA, tali obblighi mirano a conseguire obiettivi di interesse pubblico, quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i consumatori, i minori e gli utenti particolarmente vulnerabili. L’obiettivo degli obblighi imposti è anche quello di favorire la tutela dei diritti fondamentali, la responsabilizzazione dei prestatori di servizi e il conferimento di maggior potere ai destinatari dei servizi e alle altre parti interessate, agevolando al contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

Proprio al fine di perseguire tali interessi, gli obblighi in materia di dovere di diligenza devono essere adeguati al tipo, alle dimensioni e alla natura del servizio intermedio prestato dall'operatore. Viene dunque individuato un modello di progressivo incremento del numero e dell'impatto degli obblighi calibrato sulla base della rilevanza del servizio intermedio offerto dal singolo prestatore che ricade nell'ambito di applicazione del DSA.

In tale prospettiva, il DSA stabilisce: **(i)** obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari (articoli 11-15), **(ii)** obblighi supplementari per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni o *hosting provider* (artt. 16-18), **(iii)** obblighi ancora diversificati per i prestatori di piattaforme online (artt. 19-28), **(iv)** obblighi specifici per i *marketplace* (artt. 29-32) e, infine, **(v)** obblighi supplementari per piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (artt. 33-43), cui si aggiungono talune disposizioni aggiuntive che individuano principalmente le attribuzioni e funzioni della Commissione UE e del Comitato europeo per i servizi digitali istituito proprio dal DSA (artt. 44-48).

In via preliminare è opportuno altresì chiarire che gli obblighi in materia di dovere di diligenza sono indipendenti dalla questione della responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, che deve pertanto essere valutata separatamente (considerando 41).

## **Obblighi fondamentali, comuni a tutti i prestatori di servizi di intermediari online (artt. 11-15)**

Gli articoli 11-15 del DSA individuano gli obblighi fondamentali posti in capo ad ogni soggetto che si qualifichi come prestatore di servizi intermediari online. Questi includono **(i)** l'obbligo di istituire un punto di contatto unico che interfacci le autorità degli Stati membri, la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali, nonché un punto di contatto unico dedicato alla gestione dei rapporti con i destinatari dei servizi; **(ii)** l'obbligo in capo ai prestatori di servizi intermediari extra-UE di designare per iscritto un rappresentante legale (persona fisica o giuridica) in uno degli Stati membri; **(iii)** l'obbligo di includere, nelle condizioni generali di servizio, informazioni sulle restrizioni, nell'uso dei servizi, ai contenuti forniti dai destinatari, nonché **(iv)** l'obbligo di pubblicare annualmente relazioni sulle attività di moderazione dei contenuti, utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile (relazioni di trasparenza). Tali relazioni annuali si pongono peraltro in linea di continuità con gli obblighi di pubblicazione in merito alla *compliance*, in quel caso relativa alla gestione dei reclami tra piattaforme e utenti business che ne fruiscono,

disposta dal Regolamento 2019/1150/UE (Regolamento *Platform-to-Business* o “Regolamento **P2B**”).

Nell’insieme si tratta dunque di un set di obblighi essenziali volti ad identificare in modo chiaro e operativo i soggetti cui le autorità nazionali ed europee, ma anche gli utenti, possano rivolgersi per questioni relative all’applicazione del DSA, oltre che a comunicare trasparentemente sia le eventuali restrizioni nell’uso dei servizi intermediari che i risultati delle attività di moderazione dei contenuti effettate, in ciascun anno, da ogni prestatore di servizi intermediari.

## **Obblighi applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni (hosting provider), comprese le piattaforme online (artt. 16-18)**

Per quanto riguarda gli obblighi supplementari previsti per gli *hosting providers*, la Sezione 2 del Capo III del DSA si concentra sui seguenti:

(i) la predisposizione di un meccanismo di segnalazione e azione (*notice and take down*). Dovranno essere predisposti da tutti gli hosting provider (inclusi, soprattutto, i *social network*) meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che costituiscono contenuti illegali. Tali meccanismi devono essere di facile accesso e uso e consentire la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica.

Gli *hosting providers* dovranno valutare le segnalazioni ricevute e adottare le loro decisioni in modo tempestivo, diligente, non arbitrario ed obiettivo.

Tale contrasto alla diffusione di contenuti e beni illegali online si basa sul principio, raccomandato dal Parlamento europeo, secondo il quale ciò che è illegale *offline* deve essere considerato illegale anche online. L’applicazione di tale principio, in ogni caso, non deve pregiudicare indebitamente la libertà di espressione e di informazione dei destinatari del servizio (Considerando 51).

Se le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali, l’*hosting provider* deve fornire a sua volta una serie di informazioni (Art. 17 DSA) a tutti i destinatari del servizio in relazione alle restrizioni che riterrà opportuno imporre. Tra queste si annoverano **(a)** le restrizioni alla visibilità di informazioni ritenute illecite, la rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell’accesso o la retrocessione degli stessi, **(b)(c)**

la sospensione, cessazione o limitazione dei pagamenti (e dunque la monetizzazione delle informazioni ritenute qualificabili come contenuto illegale) o della prestazione dei servizi, fino a **(d)** la sospensione o chiusura dell'account del destinatario del servizio.

La definizione di regole armonizzate sulle procedure di *notice and take down*, a fronte di un regime previgente piuttosto disomogeneo tra i vari Stati membri (basato sulla direttiva sul commercio elettronico, 2000/31/CE), costituisce uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina introdotta dal DSA;

**(ii) la notifica di sospetti di reati**. In alcuni casi l'*hosting provider* potrebbe venire a conoscenza, sulla base di segnalazioni oppure attraverso proprie attività intraprese volontariamente, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio che facciano sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o è probabile che sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone.

In tal caso, dovrà informare senza indugio le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato (*i.e.* lo Stato in cui si sospetta sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato, o in cui si trova il presunto autore, o in alternativa la presunta vittima), fornendo tutte le informazioni pertinenti e disponibili.

## **Obblighi aggiuntivi applicabili ai fornitori di piattaforme online (artt. 19-28)**

La sezione 3 del Capo III prevede obblighi aggiuntivi, rispetto alle disposizioni precedentemente descritte, per i fornitori di piattaforme *online*, che non siano – tuttavia – qualificabili come microimprese o piccole imprese e quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. Al contempo, le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi **non** dovrebbero beneficiare di tale esclusione, indipendentemente dal fatto che si qualifichino o no come microimprese o piccole imprese.

In particolare, i fornitori di piattaforme **online**:

**(i)** devono predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che consentano di presentare ai destinatari del servizio, e alle persone o enti che abbiano presentato una segnalazione, in via elettronica e gratuitamente reclami contro le decisioni adottate dai fornitori di piattaforme *online* a seguito del ricevimento di una segnalazione o a fronte dell'illegalità delle

informazioni fornite dai destinatari o della loro incompatibilità con le condizioni generali.

Tale possibilità dovrà poter essere fatta valere per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione reclamata.

I fornitori di piattaforme *online* comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la loro decisione motivata relativa alle informazioni cui si riferisce il reclamo e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Si tratta di un set di misure non del tutto innovative per il settore in quanto le piattaforme online che forniscono servizi di intermediazione online erano già soggetti all'obbligo di predisporre analoghi sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del Regolamento P2B, sebbene questi fossero riservati unicamente agli utenti commerciali. Tali sistemi di gestione dei reclami dovranno ugualmente essere approntati dunque anche per gli utenti destinatari dei servizi;

(ii) devono riconoscere il diritto dei segnalatori di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini della risoluzione delle controversie relative a tali decisioni e dei reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema di gestione interno predisposto dal fornitore (art. 21). Il destinatario del servizio potrà comunque ricorrere anche ad un organo giurisdizionale mentre, dall'altro lato, il fornitore della piattaforma online potrà rifiutarsi di adire l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie nel caso in cui la questione sia già stata risolta in passato (stesse informazioni e stessi motivi di presunta illegalità).

In caso di decisione favorevole alla piattaforma, il destinatario del servizio non è tenuto a rimborsare i diritti e le altre spese sostenuti da quest'ultima per la risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione stragiudiziale non ritenga che tale destinatario abbia agito manifestamente in mala fede. Al contrario, in caso di decisione favorevole al destinatario del servizio o al segnalatore, il fornitore della piattaforma *online* deve rimborsare la controparte.

Anche in questo caso, le norme introdotte si pongono in linea di continuità con la linea che era già stata tracciata dal Regolamento P2B con riferimento alla risoluzione extragiudiziale, anche tramite mediatori, tra piattaforme e utenti *business* e il DSA applica un modello analogo

anche per i rapporti con i destinatari dei servizi. Resta poi impregiudicati l'applicazione della direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

(iii) devono trattare e decidere senza indebito ritardo (in via prioritaria) le segnalazioni che provengono dai c.d. segnalatori attendibili. Ai sensi dell'Art. 22, la qualifica di segnalatore attendibile (*trusted flagger*) è attribuita – su richiesta – dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente. Si tratta dell'autorità che, in ciascun Stato membro, funge da punto di contatto unico per la vigilanza sul rispetto del DSA, anche in presenza di altre autorità competenti ad applicarne le previsioni. La qualifica di *trusted flagger* può essere attribuita a colui che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- a) disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;
- b) essere indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
- c) svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo. accurato e obiettivo.

Gli enti segnalatori attendibili possono essere di natura pubblica oppure organizzazioni non governative, organismi privati o semipubblici. A tale qualifica, che può essere sospesa in caso di venire meno dei requisiti indicati, si ricollegano una serie di doveri di informazioni e di comunicazione, tra cui la pubblicazione annuale di relazioni dettagliate sul numero e contenuto delle segnalazioni presentate, dati che vengono poi messi a disposizione anche della Commissione UE e ordinati in una banca dati accessibile al pubblico.

(iv) possono sospendere per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che, con frequenza, forniscono contenuti manifestamente illegali, nonché sospendere il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati (art. 23). Le decisioni adottate al riguardo dai fornitori di piattaforme *online* dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. I fornitori dovrebbero inviare un avviso preventivo prima di decidere in merito alla sospensione, che dovrebbe includere i motivi dell'eventuale sospensione e i mezzi di ricorso contro la decisione (così è previsto dal

Considerando 64).

Tali decisioni dovranno essere prese valutando una serie di fattori elencati dall'Art. 23, quali ad esempio il numero di contenuti illegali presentati, la gravità degli abusi, etc.

**(v)** devono rispettare specifici obblighi di comunicazione ulteriori rispetto a quelli di cui all'Art. 15 e previsti per gli altri prestatori di servizi intermediari (art. 24). In particolare, dovranno comunicare e rendere pubblica: **(a)** la relazione di trasparenza di cui all'Art. 15 con alcuni ulteriori dati richiesti dall'Art. 24; **(b)** il numero medio mensile dei destinatari del proprio servizio (in relazione al cui calcolo la Commissione UE ha fornito una guida pubblicata l'1 febbraio 2023); **(c)** le decisioni di moderazione dei contenuti;

**(vi)** devono osservare il divieto di progettare, organizzare e gestire le loro interfacce *online* in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da falsare materialmente, o comunque compromettere, la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate (art. 25).

Si tratta dei c.d. dark patterns (che sono stati anche oggetto di nuove linee guida dello *European Data Protection Board* pubblicate il 14 marzo 2022), ovverosia modelli di progettazione ingannevoli ovvero interfacce e percorsi di navigazione concepiti per influenzare l'utente, spesso sfruttando pregiudizi cognitivi, affinché intraprenda azioni inconsapevoli o non desiderate.

Le disposizioni sui *dark patterns* disciplinano le pratiche vietate ai sensi del DSA nella misura in cui esse non siano già contemplate nella direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette e nel regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

**(vii)** sempre nel contesto delle previsioni relative ai c.d. *dark patterns*, ove presentino pubblicità sulle loro interfacce *online*, devono assicurare informazioni dettagliate. Nello specifico, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio devono essere in grado di identificare: **(a)** l'informazione come pubblicità, **(b)** la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità, **(c)** le informazioni rilevanti relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario della stessa pubblicità (art. 26);

**(viii)** ove si avvalgono di sistemi di raccomandazione, devono provvedere



affinché i destinatari del servizio siano adeguatamente informati del modo in cui i tali sistemi incidono sulle modalità di visualizzazione delle informazioni e possono influenzare il modo in cui esse sono presentate (art. 27).

I sistemi di raccomandazione sono modelli progettati per fornire raccomandazioni agli utenti sulla base di una serie di parametri, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi.

Di conseguenza, le piattaforme online dovrebbero provvedere in modo coerente affinché i destinatari del loro servizio siano adeguatamente informati del modo in cui i sistemi di raccomandazione incidono sulle modalità di visualizzazione delle informazioni e possono influenzare il modo in cui le informazioni sono presentate loro. Esse dovrebbero indicare chiaramente i parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari del servizio comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità.

Anche in questo caso le misure individuate dal DSA costituiscono una chiara evoluzione delle regole individuate dal Regolamento P2B in merito al *"ranking"*, ossia al posizionamento, nella lista dei risultati mostrati a fronte della ricerca di un utente finale, dei beni e servizi messi a disposizione degli sulle piattaforme online.

**(ix)** ove consentano l'accesso ai minori, devono adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.

## **Obblighi applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali (*marketplace*) (artt. 29-32)**

Ulteriori obblighi sono previsti dagli Articoli 29 - 32 (sezione 4) per le piattaforme online, che consentono agli operatori economici di utilizzare i servizi da esse offerti per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi ai consumatori situati nell'Unione (*marketplace*). Come esplicitato dal considerando 72, questo set aggiuntivo di regole è funzionale a contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale. Si prevede in particolare:



È volto anche a dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, e si prevede infatti che le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili.

La Sezione 4 del DSA non si applica quando gli operatori si qualificano come microimprese o piccole imprese, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

Nello specifico di tali obblighi, innanzitutto, si prevede un dovere per i marketplace di permettere l'utilizzo delle proprie piattaforme agli operatori commerciali al fine di pubblicizzare e offrire prodotti o servizi ai consumatori all'interno dell'Unione, solo se hanno ricevuto da questi ultimi una serie di informazioni essenziali ai fini della loro tracciabilità.

Ai sensi dell'Art. 31, per i fornitori di marketplace è previsto l'ulteriore obbligo di progettare e organizzare la loro interfaccia online, sin dal principio, in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere agli obblighi per essi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alle informazioni precontrattuali, alla conformità e sicurezza dei prodotti, fornendo ai consumatori tutte le necessarie e richieste informazioni per l'identificazione dei prodotti e dei servizi offerti.

Si prevede poi un obbligo di controllo per il quale il fornitore di piattaforme online, entro 6 mesi dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, informa i consumatori che il prodotto o servizio da loro acquistato è illegale, informandoli anche dell'identità dell'operatore commerciale e di qualsiasi mezzo di ricorso attivabile.

## **Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici (artt. 33-43)**

Infine, ulteriori obblighi sono previsti a carico dei fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi (*Very Large Online Platforms* o "**VLOP**") e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi (*Very Large Online Search Engines* o "**VLOSE**") in considerazione dell'importanza, in termini di numero di destinatari del servizio, che questi ricoprono e, a cascata, dei maggiori rischi sistemi e del loro impatto sui cittadini dell'Unione.

Il DSA definisce VLOP e VLOSE, rispettivamente, le piattaforme *online* e i motori di ricerca *online* che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono stati designati come tali (si tratta di 17 soggetti) dalla Commissione, in data 25 aprile 2023, secondo la procedura di cui all'Art. 33 par. 4.

In capo a tali soggetti è posta una serie articolata di obblighi, tra cui:

**(i)** i fornitori che sono stati designati come VLOP e VLOSE hanno l'obbligo di individuare, analizzare e valutare con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione che possano derivare dalla progettazione o dal funzionamento dei loro servizi, sistemi, sistemi algoritmici.

Vi sono 4 categorie di rischi sistemici: **(a)** rischi associati alla diffusione di contenuti illegali tramite i servizi di tali piattaforme o motori di ricerca, **(b)** effetti negativi attuali o prevedibili del servizio per l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, **(c)** effetti negativi attuali o prevedibili sul dibattito civico, sui processi elettorali e la sicurezza pubblica e **(d)** ripercussioni negative, attuali o prevedibili, relativi alla tutela della salute pubblica, dei minori, della violenza di genere e il benessere fisico e mentale della persona.

**(ii)** I VLOP e VLOSE devono adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specificamente individuati, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, secondo l'elencazione di misure da adottare fornita dall'art. 35.

**(iii)** ai sensi dell'art. 36 la Commissione UE può inoltre imporre ai VLOP e VLOSE di adottare meccanismi di risposta alle crisi. Nello specifico, può richiedere di valutare l'eventualità che il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave e di avviare con urgenza, per un periodo massimo di tre mesi, misure straordinarie di intervento in risposta alla crisi. Nel farlo devono scegliere le misure più adeguate quali: l'intensificazione dell'attività di moderazione dei contenuti; l'adeguamento delle condizioni generali, dei sistemi algoritmici e dei sistemi pubblicitari pertinenti; l'adozione di misure di sensibilizzazione e di misure di promozione di informazioni affidabili; l'adeguamento della progettazione delle loro interfacce *online*);

(iv) inoltre, l'art. 37 prevede che i fornitori di VLOP e VLOSE hanno l'obbligo di sottoporsi annualmente, a proprie spese, a revisioni indipendenti, ai fini della verifica della loro conformità agli obblighi stabiliti dal DSA e agli impegni assunti sulla base di codici di condotta di cui agli Articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all'Articolo 48. Inoltre, ai sensi dell'Art. 40, i VLOP e VLOSE hanno l'obbligo di fornire al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare il rispetto degli obblighi previsti dal DSA;

(v) l'art. 38 prevede poi alcuni obblighi in merito ai sistemi di raccomandazione (disciplinati dal descritto art. 27) nel senso di assicurare almeno un'opzione per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che non sia basata sulla profilazione, come definita nel GDPR (Regolamento 2016/679/UE);

(vi) ai sensi dell'art. 39 ulteriori obblighi di informazioni sono in relazione ai sistemi pubblicitari utilizzati da VLOP e VLOSE, richiedendo loro di rendere accessibili al pubblico, in una specifica sezione della loro interfaccia *online*, un registro che contiene una serie di informazioni sulla pubblicità. Le informazioni devono rimanere nel registro per l'intero periodo di presentazione della pubblicità e fino a un anno dopo l'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulla loro interfaccia *online*;

(vii) secondo quanto previsto dall'art. 40, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del VLOP o VLOSE, su richiesta motivata, deve poter avere accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la compliance al DSA;

(viii) a norma dell'art. 41, per i fornitori di VLOP e VLOSE è previsto altresì l'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità, indipendente dalle funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, per monitorare la conformità del fornitore alle disposizioni del DSA.

## **Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza (artt. 44-48)**

Il DSA prevede poi una serie di ulteriori disposizioni che sono volte ad agevolare l'applicazione degli obblighi di cui al DSA, tra cui la promozione di adozione di

# CHIOMENTI

norme volontarie, di codici di condotta, nonché l'elaborazione da parte della Commissione, di protocolli di crisi volontari volti a coordinare una risposta, rapida, collettiva e transfrontaliera da attivare in situazioni di crisi che incidono sulla sicurezza e sulla salute pubblica ed elencate all'Art. 48.

Infine, si prevede che la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello dell'Unione per contribuire alla corretta applicazione del DSA.

*Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*